

Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art.267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani
(aprile-giugno 2023)

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-273/23	ITALIA (Consiglio di Stato) (notifica CGUE 15/06/2023)	Comunicazioni Elettroniche - Costo netto del servizio universale - Onere di contribuzione a carico degli operatori di telefonia mobile - Costo netto iniquo e meccanismo di ripartizione - Interpretazione della direttiva n. 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP), e in particolare l'art. 5, e la direttiva n. 2002/22/CE, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale e in particolare l'art. 13)
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-233/23	ITALIA (Consiglio di Stato) (notifica CGUE 17/05/2023)	Abuso di posizione dominante – Rifiuto di fornitura- Rifiuto di rendere disponibile sulla piattaforma Android Auto l'applicazione che offre servizi connessi alla ricarica delle auto elettriche- Interpretazione art. 102 TFUE (<i>Dubbi: se il requisito dell'indispensabilità del prodotto oggetto di un rifiuto di fornitura ricorre solo nel caso in cui l'inupt sia indispensabile per l'esercizio di una determinata attività su un mercato vicino, ovvero se sia sufficiente che l'accesso sia indispensabile per un utilizzo più conveniente dei prodotti o servizi offerti dall'impresa richiedente l'accesso:</i>

se possa ritenersi abusiva una condotta qualificata in termini di rifiuto di fornitura nel caso in cui, nonostante il mancato accesso al prodotto richiesto l'impresa, già attiva sul mercato, abbia continuato a crescere nel periodo del presunto abuso e altri operatori in concorrenza con l'impresa richiedente l'accesso al prodotto abbiano continuato ad operare sul mercato; se possa qualificarsi come giustificazione oggettiva il rifiuto di concedere l'accesso a un prodotto o servizio inesistente al momento della richiesta ovvero se sia onere dell'Autorità di concorrenza svolgere un'analisi sul tempo necessario ad un'impresa dominante per sviluppare il prodotto o servizio per il quale viene richiesto l'accesso ovvero se sia invece esigibile che l'impresa dominante, stante la responsabilità che assume sul mercato, sia onerata di comunicare al richiedente la tempistica necessaria allo sviluppo del prodotto. Nel caso in cui debba ritenersi che l'impresa dominante sia tenuta a modificare o sviluppare prodotti, se in tale attività debba prendere in considerazione le generali esigenze del mercato o le esigenze della singola impresa richiedente accesso all'input asseritamente indispensabile. Se l'art. 102 TFUE debba essere interpretato nel senso che un'autorità di concorrenza è tenuta previamente a definire e individuare il mercato rilevante a valle interessato dall'abuso, e se questo possa essere anche solo potenziale)

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-126/23	ITALIA (Tribunale di Venezia) (notifica CGUE 04/04/2023)	Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti- Legittimità delle condizioni previste dal diritto nazionale per la corresponsione e l'erogazione dell'indennizzo- Interpretazione degli artt. 20, 21, 33 comma 1 e 47 CDFUE, art. 1 prot 12 CEDU e dell'art. 12 direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato (<i>Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'U.E. una normativa nazionale che, pur in presenza di una sentenza passata in giudicato che quantifica a favore dei genitori e della sorella della vittima di reato intenzionale violento il diritto al risarcimento del danno ponendolo a carico dell'autore del reato, subordina la corresponsione dell'indennizzo alla mancanza di coniuge e figli della vittima stessa. Dubbio se possa reputarsi "indennizzo equo ed adeguato delle vittime" in attuazione di quanto prescritto dal diritto dell'U.E. la condizione posta alla erogazione dell'indennizzo consistente nella capienza del relativo Fondo, senza che alcuna norma imponga allo Stato italiano l'accantonamento di somme concretamente idonee a</i>

		<i>corrispondere gli indennizzi)</i>
C-208/23	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione) (notifica CGUE 11/05/2023)	Mandato di arresto europeo- Rifiuto di consegna o possibilità di differimento nel caso che riguardi una madre con figli minori conviventi- Compatibilità dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI con gli artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Interpretazione dell'art. 1, paragrafi 2 e 3, e gli artt. 3 e 4 della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI (<i>Dubbio se il diritto UE non consenta all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di rifiutare o comunque di differire la consegna della madre con figli minorenni conviventi; in caso di risposta affermativa dubbio sulla validità delle richiamate norme UE alla luce artt. 7 e 24, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea , della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di art. 8 CEDU e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri).</i>
MERCATO INTERNO		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-148/23	ITALIA (Consiglio di Stato) (notifica CGUE 18/04/2023)	Energia da fonti rinnovabili – Tariffe incentivanti - Interpretazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili nonché dell'art. 16 (“Libertà di impresa”) della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, letti alla luce dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento (<i>dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di una normativa nazionale, quale quella discendente dalle disposizioni del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e del d.m. 6 luglio 2012 – come interpretata dalla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato – che subordina l'assegnazione degli incentivi alla sottoscrizione di contratti di diritto privato fra il GSE e il soggetto responsabile dell'impianto anche nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012)</i>
C-242/23	ITALIA (Consiglio di Stato)	Libertà di prestazione dei servizi- Direttiva qualifiche- Incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini-

	(notifica CGUE 29/05/2023)	Interpretazione dell'articolo 59, paragrafo 3, della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali(come modificata dalla Direttiva 2013/55/[UE]), nonché dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e più in generale dell'articolo 49 T.F.U.E- <i>(Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale che sancisce in via preventiva e generale l'incompatibilità tra l'attività di mediazione immobiliare e quella di amministratore di condomini. Dubbio se l'agente immobiliare possa comunque svolgere anche l'attività di amministratore di condominio salvo il caso in cui non cerchi di vendere/acquistare il fabbricato che amministra, visto che in questo caso si paleserebbe un conflitto di interessi</i>
TRASPORTI		
Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-204/23	ITALIA (Consiglio di Stato) (notifica CGUE 17/05/2023)	Trasporti - Fonti di finanziamento dell'Autorità di vigilanza del settore – Diritti aeroportuali - Interpretazione dell'art. 11 della Direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali e, più nello specifico, i meccanismi di finanziamento delle autorità di vigilanza indipendenti da parte degli Stati membri, che – a norma del citato articolo 11 – possono “comprendere l'imposizione di diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali” (dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale di cui all'art. 37, comma 6, lett. b), del d.l. 201/2011, come modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a-bis), del d.l. 109/2018 (cd. Decreto Genova), nella misura in cui prevede che gli operatori economici operanti nel settore del trasporto, tra cui ricadono i “vettori aerei”, e per i quali l'Autorità di Regolazione dei Trasporti abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, siano assoggettati all'obbligo di versamento del contributo di funzionamento dell'Autorità).

TUTELA DEI CONSUMATORI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-157/23	ITALIA (Corte Suprema di Cassazione) (notifica CGUE 26/04/2023)	TUTELA DEI CONSUMATORI- Responsabilità da prodotto difettoso- Estensione della responsabilità da produttore a fornitore- Fornitore con denominazione, marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quello del produttore- Interpretazione della Direttiva 85/374/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (<i>Dubbio se la responsabilità per prodotto difettoso del produttore si estenda al fornitore anche se quest'ultimo non abbia materialmente apposto sul bene il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, soltanto perché il fornitore abbia una denominazione, un marchio o un altro segno distintivo in tutto o in parte coincidenti con quelli del produttore</i>)